# NADO ITALIA – Organizzazione Nazionale Antidoping

# NORMATIVA ANTIDOPING

# Articolo 17 dello STATUTO FEDERALE FITARCO:

«…..Gli Atleti e il Personale di supporto, in virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o comunque della loro appartenenza alle suddette organizzazioni o partecipazioni a manifestazioni sportive, HANNO L'OBBLIGO DI CONOSCERE E RISPETTARE le Norme Sportive Antidoping quale condizione indispensabile per la partecipazione alle attività sportive.»

Tali norme si applicano anche a tutti gli Atleti e alle attività Paralimpiche.

# La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta costituisce violazione delle norme antidoping

- Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta

- SANZIONI
- Una violazione verificatasi durante un evento sportivo, o in relazione ad esso, può comportare su decisione dell'organo preposto alla disciplina dell'evento, l'invalidazione di tutti i risultati individuali ottenuti dall'evento con le relative conseguenze, inclusa la perdita di medaglie, punti e premi.

- ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI (TUE)
- La presenza nei campioni di sostanze vietate o i relativi marker , il possesso, l'utilizzo o la somministrazione di tali sostanze non costituisce violazione delle NAS se coerente alla concessione di una Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) ottenuta nel caso gli atleti si trovino in condizioni di salute tali che richiedano l'uso di particolari farmaci o trattamenti compresi nella Lista delle Sostanze Proibite

# CHI SI OCCUPA DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ANTIDOPING?

- La gestione è affidata ai medici DCO (Doping Control Officer), che si presenteranno sul campo muniti di tesserino di riconoscimento.
- I DCO dovranno rivolgersi esclusivamente al Responsabile dell'Organizzazione dell'Evento, al quale comunicheranno i nomi degli atleti coinvolti nella raccolta dei campioni.
- Il Responsabile dell'Organizzazione avrà il compito di accertarsi che la sala predisposta per la raccolta sia stata allestita secondo le norme WADA (World Antidoping Agency): garantire la privacy e la riservatezza dell'atleta, essere accessibile solo al personale autorizzato, essere composta da un'area per l'attesa e uno spazio separato per la parte amministrativa, adiacente a un bagno, essere collocata vicino al campo di gara, essere accessibile anche agli atleti disabili, essere fornita di bottigliette d'acqua sigillate

# QUALI RESPONSABILITA' DEL GDG IN MERITO ALLE PROCEDURE ANTIDOPING?

- IL GIUDICE DI GARA NON DEVE ESSERE COINVOLTO NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE ANTIDOPING, CHE SONO DI ESCLUSIVO COMPITO DEL RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO: QUALUNQUE RICHIESTA DA PARTE DEI MEDICI NADO DOVRA' ESSERE RIVOLTA A LUI.
- IL GDG NON E' TENUTO A PRENDERE IN CONSEGNA ALCUNA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEGLI ATLETI, IVI COMPRESE CERTIFICAZIONI (TUE) CHE GIUSTIFICHINO L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SOSTANZE CONSIDERATE DOPANTI. EVENTUALI COMUNICAZIONI DI QUESTO GENERE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE ALL'ORGANIZZAZIONE.
- IL GDG DOVRA' SOLTANTO INDICARE A VERBALE LA PRESENZA O MENO DELLA SALA ADIBITA A CONTROLLO ANTIDOPING, NON VERIFICARNE L'IDONEITA'.